

COMUNE DI SERRENTI

PROVINCIA DI CAGLIARI

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 08.07.2004.

# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

## Art.1 Istituzione e Finalità

E' istituita presso il Comune di Serrenti la Commissione Pari Opportunità, con il compito di predisporre programmi e proposte dirette a promuovere le azioni necessarie al fine di rimuovere le discriminazioni di ordine sociale, culturale ed economico e garantire l'eguaglianza e la parità senza distinzione di sesso, razza, religione, opinione politica, condizione personale e sociale.

## Art.2 Costituzione

La Commissione è composta da 4 consiglieri *espressi dal gruppo di maggioranza, 2 espressi dal gruppo dell'opposizione, 3 rappresentanti della realtà economica, sociale, culturale della cittadinanza, nominati dal Consiglio Comunale su indicazione delle associazioni.*

Nella Commissione Pari Opportunità *il genere maschile è rappresentato in misura non superiore* al 40% dei componenti la Commissione stessa.

Il presidente della commissione è nominato dalla Commissione nel proprio seno nella prima seduta.

La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale che l'ha nominata.

I commissari decadono dalla carica qualora non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni delle commissioni, a meno che non presentino una giustificazione al Presidente della commissione P.O. comprovante sussistenza di un impedimento oggettivamente apprezzabile.

## Art.3 Funzioni della Commissione

1. La Commissione ha funzioni di proposta per:
  - a) *il Bilancio di previsione;*
  - b) l'informazione e la sensibilizzazione sulle norme che vietano le discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;
  - c) studi, ricerche, documentazioni sulle problematiche di cui al punto b);
  - d) l'adozione di misure, denominate azioni positive, volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità. Tali azioni positive hanno in particolare, lo scopo di:
    - eliminare la disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
    - favorire la diversificazione delle *scelte professionali*, in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire

l'accesso al lavoro autonomo, alla formazione imprenditoriale e alla **qualificazione professionale**;

- superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano **discriminazione nei dipendenti**, con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo;
  - promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, settori professionali e livelli nei quali sono sottorappresentate, in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e nei diversi livelli di responsabilità;
2. La Commissione ha funzioni consultive. Può essere chiamata ad esprimere pareri facoltativi sulle politiche del Comune riguardanti la formazione, l'orientamento professionale, l'orientamento scolastico, la cultura, lo sviluppo economico o i servizi sociali
  3. La Commissione ha funzioni di indirizzo politico sulle problematiche delle pari opportunità, nonché sui programmi o iniziative della Giunta, del Consiglio o dei singoli Assessorati, riguardanti tali problematiche. A tal fine può predisporre documenti e/o ordini del giorno da sottoporre all'attenzione del Consiglio.

#### **Art.4 Rapporti di collaborazione**

1. La commissione collabora con gli altri organismi presenti per la tutela delle pari opportunità. A tal fine la Commissione può effettuare incontri con i rappresentanti delle diverse associazioni nonché con le organizzazioni sindacali, aziendali, del volontariato e della cultura presenti nel territorio.
2. La commissione collabora con le Commissioni e le Consulte Pari Opportunità presenti a livello comunale, provinciale, regionale.
3. La Commissione può svolgere il proprio lavoro congiuntamente a quelli di una delle Commissioni Consiliari previo accordo dei rispettivi presidenti.
4. La commissione può usufruire di collaborazioni esterne a titolo gratuito.

#### **Art.5 Risorse Finanziarie**

Per lo svolgimento delle attività di istituto viene istituito apposito capitolo in bilancio per consentire alla stessa di programmare ed operare.

#### **Art.6 Norma finale**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni del regolamento del Consiglio Comunale concernente il funzionamento delle Commissioni consiliari.